

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA IL CNIT E LE IMPRESE/ORGANISMI DI RICERCA SPIN-OFF

(Approvato nell'Assemblea dei Soci del 23 aprile 2021)

Art.1 – Ambito di applicazione

1. Il Consorzio Nazionale per le Telecomunicazioni (di seguito definito per brevità “CNIT”), in conformità ai principi contenuti nel proprio Statuto e alla legislazione vigente, può favorire la costituzione di imprese spin-off, operanti in settori ad alto contenuto scientifico/tecnologico e di conoscenza, o la costituzione di organismi di ricerca spin-off di diritto privato senza fini di lucro, allo scopo di valorizzare i risultati delle ricerche sviluppate presso le proprie UdR e i propri Laboratori Nazionali di Ricerca.
2. Le imprese e gli organismi di ricerca no profit di cui al comma precedente acquisiscono la qualifica di “spin-off” del CNIT se hanno come scopo statutario la valorizzazione dei risultati della ricerca ottenuti da CNIT e svolgono in generale attività di sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi.

Art.2 – Soci proponenti e altri partecipanti

1. Possono proporre uno *Spin-off* i dipendenti del Consorzio, nonché i docenti ed i ricercatori universitari (entrambe le categorie afferenti al CNIT) a tal fine autorizzati dalla struttura universitaria di appartenenza e che abbiano collaborato ad attività di ricerca i cui risultati (di proprietà o comunque nella piena disponibilità del CNIT o dei proponenti) siano traducibili nel medio periodo in prodotti e tecnologie sfruttabili sotto il profilo industriale e commerciale. Possono proporre uno spin-off anche gruppi di ricerca composti da soggetti appartenenti alle categorie di cui sopra.
2. I diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi ai prodotti e alle attività di ricerca, di cui al comma precedente, sono messi a disposizione dello *Spin-off* o a titolo di conferimento, in proprietà o in godimento, o ad altro titolo.
3. Possono partecipare allo *Spin-off* del CNIT anche i titolari di borse di studio e i collaboratori del CNIT con contratti di durata quanto meno annuale, nonché i dipendenti universitari a tal fine autorizzati.
4. Il conferimento in denaro o in beni diversi dai diritti, di cui al precedente comma 2, non deve essere manifestamente sproporzionato rispetto alla messa a disposizione dei diritti di proprietà industriale o intellettuale o all’impegno di lavoro.
5. Può essere ammesso a partecipare al capitale sociale degli *Spin-off* ogni altra persona fisica o giuridica, società o ente, italiano o straniero, pubblico o privato, che possa dimostrare il possesso di competenze funzionali rispetto agli obiettivi dello *Spin-off*, nell’osservanza dei principi sulla trasparenza e concorrenza previsti dalla disciplina italiana ed europea sulla scelta pubblica del socio.

Art. 3 - Procedura di costituzione degli *Spin-off*

1. La proposta di costituzione di una impresa *spin-off* o di un organismo di ricerca *spin-off no profit*, con tutti i relativi allegati (come indicato nel successivo comma 3) costituiti in primis dallo Statuto proposto, dalle informazioni utili alla redazione del piano d'impresa e dai criteri di redazione dei patti parasociali, deve essere inviata dai proponenti al Direttore del CNIT.

Il Direttore invia la richiesta al Consiglio di Amministrazione (CdA) che istruisce e valuta la pratica ai sensi del presente regolamento; successivamente all'eventuale parere favorevole del CdA la richiesta passerà al Presidente del CNIT per raccogliere la valutazione del Consiglio Scientifico. La competenza per l'approvazione è dell'Assemblea dei Soci previa acquisizione di un parere favorevole da parte del Consiglio Scientifico.

2. L'Assemblea dei Soci può delegare al CdA ogni potere per deliberare la partecipazione negli *spin-off*, per designare i rappresentanti del CNIT nel Consiglio di Amministrazione dello *Spin-off* e, laddove costituito, nel Collegio sindacale, per stipulare i patti parasociali, per definire il piano di impresa, e porre in essere ogni atto o negozio volto a garantire la partecipazione del CNIT allo *spin-off*, definendo per tutto ciò limiti e criteri cui il CdA debba uniformarsi.
3. La proposta deve specificare:
 - a) la tipologia che viene proposta (impresa o organismo di ricerca senza fini di lucro) e la relativa forma giuridica;
 - b) gli obiettivi che si intendono perseguire;
 - c) il piano finanziario per il triennio successivo alla costituzione;
 - d) le prospettive economiche e il mercato di riferimento per la rispettiva tipologia di cui alla lettera a);
 - e) il carattere innovativo del progetto ivi compresa per le imprese *spin-off*, una parte riguardante la valorizzazione delle ricerche svolte presso le strutture del CNIT e per gli organismi di ricerca *spin off*, una parte relativa ai benefici che si intendono apportare alle attività di ricerca del CNIT;
 - f) la descrizione dei ruoli e delle mansioni del personale del CNIT coinvolto, con la previsione dell'impegno richiesto a ciascuno per lo svolgimento delle attività;
 - g) ai fini di quanto previsto alla precedente lettera, l'eventuale partecipazione dei proponenti ad altre imprese e/o organismi di ricerca *spin-off*;
 - h) le modalità della eventuale partecipazione del CNIT e la definizione della quota di partecipazione richiesta;
 - i) le modalità di regolamentazione della proprietà intellettuale;
 - j) una descrizione e una quantificazione, per quanto possibile anche in termini economici, dell'eventuale sostegno ricevuto da CNIT nella fase di progettazione e incubazione prima della sua costituzione;
 - k) una dichiarazione di supporto da parte del Direttore del CNIT o dei Responsabili dei Laboratori Nazionali di Ricerca.

4. I proponenti dovranno produrre l'accettazione del documento "Policy degli spin-off del CNIT", contenente i principi a cui si deve ispirare l'attività delle nuove imprese e l'impegno alla sottoscrizione dei patti parasociali tra la nuova impresa e CNIT.
5. Non possono partecipare alle deliberazioni degli Organi relative alla costituzione i proponenti delle iniziative.
6. La procedura di costituzione di cui ai precedenti commi si applica anche qualora i requisiti per la qualificazione come impresa spin-off e come organismo di ricerca spin-off del CNIT maturino in un momento successivo alla loro costituzione.
7. La richiesta di riconoscimento quale impresa spin off e quale organismo di ricerca spin-off del CNIT può essere presentata dai soggetti proponenti, e qualora esistano i presupposti, anche dopo la costituzione dell'impresa ma entro un anno dalla stessa, salvo adeguata motivazione.

Art. 4 – Partecipazione del CNIT

1. La percentuale di partecipazione del CNIT nello *Spin-off*, che potrà derivare anche da conferimento di beni in natura e/o di diritti, non può essere inferiore al 5% né superiore al 49% del capitale sociale e comunque con conferimento non superiore a Euro 100.000,00, salvo che, ricorrendo particolari motivi di convenienza e opportunità, l'Assemblea dei Soci, su proposta del CdA, deliberi di incrementare l'entità della partecipazione o il valore del conferimento.
2. Tale partecipazione non potrà essere ridotta se non per volontà del CNIT e dovrà assicurare allo stesso adeguate garanzie in caso di trasferimento delle azioni o quote, nonché la presenza di propri delegati negli organi dello *Spin-off*. A tal fine lo statuto dello *Spin-off* dovrà prevedere, tra l'altro, che:

In caso di trasferimento a qualunque titolo delle azioni o quote, spetti ai soci dello *Spin-off*, tra cui il CNIT, un diritto di prelazione da esercitarsi in proporzione alla partecipazione detenuta e che, ove la prelazione non venga esercitata, il trasferimento sia subordinato al gradimento motivato del CNIT;

- a) vi sia un consiglio di amministrazione e non un amministratore unico;
 - b) la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, ove previsto, avvenga in modo tale che almeno un componente dell'organo amministrativo e di quello di controllo sia nominato dal CNIT;
3. I soci dello *Spin-off* dovranno inoltre sottoscrivere con il CNIT adeguati **patti parasociali**, della durata massima consentita dalla legge, con i quali si preveda che:
 - a) allo scadere dei patti parasociali o in ipotesi di mutamento della compagine sociale, ovvero in ipotesi di cambiamenti significativi dell'oggetto sociale o delle condizioni statutarie previste, venga riconosciuta al CNIT, a sua scelta, oltre che il diritto di recesso, un'opzione di vendita nei confronti degli altri soci ad un prezzo oggetto di trattativa fra le parti o, in caso di disaccordo, determinato

da un esperto indipendente tenendo conto del valore di mercato dello *Spin-off*. Tale prezzo comunque non potrà essere inferiore al valore nominale della partecipazione;

- b) la remunerazione per l'attività a qualunque titolo prestata dai soci a favore dello *Spin-off* non possa eccedere quanto praticato usualmente sul mercato in situazioni analoghe, né possa costituire strumento per l'attribuzione ai soci di vantaggi diretti o indiretti derivanti dal controllo dello *Spin-off* o comunque strumento di discriminazione o di pregiudizio;
- c) i soci non possano deliberare aumenti di capitale, compresi quelli che si rendessero necessari in seguito alla riduzione per perdite, qualora l'aumento superi il valore del capitale originario, senza il preventivo consenso del CNIT.

Art. 5 – Modalità di partecipazione del personale del CNIT

1. Il personale dipendente del CNIT può partecipare al capitale di una impresa spin-off oppure di un organismo di ricerca spin-off del Consorzio. La durata dell'obbligazione non può essere inferiore a tre anni.
2. Con l'approvazione del progetto di *Spin-off* è rilasciata l'autorizzazione ai proponenti e agli altri dipendenti collaboratori o borsisti del CNIT, il quale, indica, per ciascuno ed in coerenza con la proposta e gli impegni assunti, le condizioni del permanere dell'impegno a tempo pieno, o la necessità dell'opzione per il tempo definito, ovvero il collocamento in aspettativa senza assegni ai sensi del presente Regolamento e del Regolamento del Personale.
3. Il dipendente a tempo pieno del CNIT, sino a quando perdura tale qualità, non può instaurare rapporti di lavoro subordinato con lo *Spin-off* ed è impegnato ad optare per il tempo definito ovvero collocato d'ufficio in aspettativa senza assegni ove nello *Spin-off* del CNIT assuma la carica di amministratore delegato o di presidente con deleghe d'amministrazione ovvero sia titolare di un contratto a progetto e percepisca in tali qualità compensi annui superiori al 20% dei compensi corrispostigli dal CNIT come dipendente, come borsista o come collaboratore, ovvero impegni il proprio tempo lavorativo a favore dello *Spin-off* per una quota parimenti superiore al 20% del montante annuo contrattualmente stabilito .
4. Lo *Spin-off* è tenuto a comunicare al CNIT i compensi a qualsiasi titolo corrisposti ai dipendenti del CNIT, indicandone il titolo.
5. I borsisti post laurea e post dottorato, possono svolgere per lo *Spin-off* attività anche retribuita, purché compatibile con i propri obblighi e previa autorizzazione rilasciata del CNIT, dopo aver sentito il tutor.
6. Lo svolgimento dell'attività a favore degli spin-off non deve comunque porsi in contrasto con il regolare e diligente svolgimento delle funzioni legate al rapporto di lavoro con il CNIT.

Art. 6 - Conflitto d'interessi

1. I proponenti e partecipanti allo *Spin-off* non possono svolgere, anche indirettamente o a titolo occasionale o per interposta persona, attività per imprese o enti in concorrenza con le iniziative dello *Spin-off* o comunque porre in essere attività o atti in conflitto con l'interesse del CNIT.
2. Qualora possano insorgere conflitti di interesse fra lo *Spin-off* o i soggetti di cui al comma 1 e il CNIT, lo *Spin-off* o i soggetti di cui al comma 1 devono comunicare natura, termini e portata del conflitto al Direttore, che sentiti gli interessati e raccolto il parere del CdA, definisce la soluzione del conflitto stesso, cui devono uniformarsi lo *Spin-off* e i soggetti di cui al comma 1, pena la decadenza dei benefici previsti dal presente regolamento.
3. Agli amministratori dello *Spin-off* è fatto divieto di utilizzare, a vantaggio proprio o di terzi, dati, notizie o opportunità di affari appresi in occasione dell'incarico.

Art. 7- Rapporti tra CNIT e gli spin-off

1. CNIT auspica e promuove la collaborazione tra i soggetti di cui all'art.1 nell'ambito dei programmi congiunti di ricerca, di alta formazione o di altra natura.
2. Nell'ambito delle proprie attività CNIT svolge servizi di sostegno alla nascita, all'avviamento e allo sviluppo di imprese spin-off e di organismi di ricerca spin-off no profit. L'accesso ai predetti servizi, che possono essere resi anche a titolo oneroso, è regolato mediante apposite convenzioni stipulate tra CNIT e il soggetto spin-off.
3. A titolo esemplificativo, i servizi attivati da CNIT potranno consistere in:
 - attività di formazione e collaborazione con i ricercatori per la preparazione del business plan e di studi di fattibilità;
 - incubazione di progetti di costituzione di soggetti spin-off;
 - ospitalità delle imprese spin-off e degli organismi di ricerca spin-off CNIT presso proprie strutture ovvero presso strutture universitarie in utilizzo presso CNIT;
 - consulenza per l'accesso a finanziamenti regionali, nazionali ed europei;
 - consulenza nel campo della comunicazione esterna;
 - utilizzo delle attrezzature ed apparecchiature scientifiche del CNIT.
4. Una volta costituite, le imprese spin off devono inviare annualmente a CNIT una copia del proprio bilancio di esercizio.
5. Negli spin-off CNIT ove è prevista una quota di partecipazione al capitale sociale da parte di CNIT, la responsabilità CNIT è esclusivamente determinata dalla normativa nazionale relativa alla forma giuridica della spin-off.

Art. 8 – Diritti di proprietà intellettuali del CNIT

1. L'uso dei diritti di proprietà intellettuale e del logo del CNIT è concesso ai soli *Spin-off* del CNIT e cessa con il venire meno, per qualsiasi causa, della partecipazione di questo allo *Spin-off*.
2. L'utilizzazione dei diritti di proprietà e del logo è disciplinata dal contratto di licenza che ne indica le condizioni, le cautele e gli eventuali limiti, con obbligo di manleva che tenga indenne il CNIT da ogni responsabilità.
3. L'utilizzazione di strutture e di personale del CNIT è regolata da apposita convenzione che deve essere allegata al progetto di *Spin-off*.
4. La convenzione ha termine di efficacia al massimo di tre anni.

Art. 9 – Diritti di proprietà intellettuale degli *Spin-off*

1. La proprietà intellettuale dei risultati dell'attività svolta dallo *Spinoff*, conseguiti in data successiva alla costituzione di quest'ultimo, è dello *Spin-off* stesso. Il CNIT potrà tuttavia richiedere, al solo fine del perseguimento dei soli scopi istituzionali di ricerca, licenza d'uso gratuita, senza diritto di sublicenza, allo *Spin-off*, che sarà tenuto a concederla se non ricorrano gravi motivi ostativi, sulla quale dovrà pronunciarsi, quale arbitro inappellabile, la Commissione *Spin-off*, in contraddittorio fra le parti.

Art. 10 – Vigilanza ed obblighi d'informazione

1. I Rappresentanti legali degli spin-off CNIT inviano annualmente i bilanci e una relazione sull'attuazione quantitativa e qualitativa del progetto di *Spin-off* al Direttore e al Presidente del CNIT.
2. Il Direttore riferirà al CdA e all'Assemblea dei Soci sull'andamento annuale delle attività ponendo particolare attenzione alle valutazioni sull'opportunità o meno della permanenza del CNIT nello spin-off stesso.
3. L'Assemblea dei Soci, sentito il parere del Consiglio Scientifico, può revocare l'approvazione o le autorizzazioni assegnate.
4. Lo spin -off può nominare un rappresentante dello stesso per partecipare, su invito del Presidente, alle riunioni del Consiglio Scientifico. L'incarico di rappresentante dello spin-off nel Consiglio Scientifico ha durata triennale ed è rinnovabile, cessa automaticamente al venir meno dello status di spin-off che lo ha nominato. L'incarico è personale e non può essere delegato. La partecipazione alle riunioni dell'Organo è solo di tipo consultivo.

Art. 11 - Perdita/revoca dello status di spin-off

1. Le imprese spin-off e gli organismi di ricerca spin-off del CNIT sono tenuti a cessare, con effetto immediato, l'utilizzo della qualifica e dell'eventuale logo identificativo assegnato dal CNIT, nel caso in cui vengano meno, per qualsivoglia motivo, i requisiti

previsti nel presente regolamento. Al verificarsi di tali condizioni il CdA può proporre l'azione di revoca dello stato di spin-off del CNIT, motivandola, al Direttore del CNIT.

2. Qualora i soggetti di cui al comma precedente abbiano in essere impegni contrattuali con CNIT e risultino inadempienti, o abbiano intentato cause legali nei confronti del CNIT, essi perdono immediatamente lo status di spin-off.
3. Allo scadere dei patti parasociali, nel caso di mutamenti della compagine societaria ovvero in ipotesi di cambiamenti significativi dell'oggetto sociale o delle condizioni statutarie previste è riconosciuto al CNIT il diritto di revocare lo status di spin off al soggetto coinvolto.

DOCUMENTO DI POLICY RELATIVO AI PRINCIPI CHE DETERMINANO I RAPPORTI TRA IL CONSORZIO NAZIONALE INTERUNIVERSITARIO PER LE TELECOMUNICAZIONI (CNIT) E LE IMPRESE SPIN-OFF/ORGANISMI DI RICERCA NO PROFIT SPIN-OFF DELLO STESSO

(Approvato dall'Assemblea dei Soci CNIT nella riunione del 23.4.21)

CNIT ritiene che il trasferimento tecnologico e lo sviluppo economico siano valori da perseguire e che sia utile fornire supporto alle nuove imprese e ai nuovi organismi di ricerca no profit, soprattutto nella fase iniziale della loro vita, allo scopo di favorirne il processo di consolidamento sul mercato.

Attraverso la nascita di un'impresa/organismo di ricerca spin-off, la ricerca sia pubblica che privata diventa un mezzo per favorire lo sviluppo economico locale, regionale, nazionale e internazionale creando occupazione e nuove risorse per il Paese; l'obiettivo è quello di creare sinergie e forme di valorizzazione della ricerca che presentino non solo benefici per i soggetti direttamente coinvolti, ma anche per la nazione stessa. Stabilendo una stabile relazione con il Consorzio molte più opportunità potranno essere colte.

Opportunità per le imprese/organismi di ricerca no profit spin-off del CNIT:

Le imprese e gli organismi di ricerca spin-off che vorranno mantenere rapporti costruttivi con il Consorzio, potranno farlo nell'ambito delle indicazioni fornite dal "Regolamento per la disciplina dei rapporti tra il CNIT e imprese/organismi di ricerca spin-off" (Allegato).

Dal punto di vista del CNIT la nuova impresa/nuovo organismo di ricerca costituisce un investimento immateriale da sostenere nel tempo in modo che tutti gli effetti positivi della formazione e della trasformazione della ricerca in attività commerciale, possano avere effetto.

Tutto ciò premesso, le imprese e gli organismi di ricerca spin-off potranno utilizzare, a fianco del proprio logo e della propria ragione sociale, anche l'indicazione di essere una impresa spin-off del CNIT.

In particolare, CNIT potrà offrire diversi servizi tra i quali, ad esempio, supporto in materia di marketing, analisi e pianificazione economico e finanziaria, ricerca di partner finanziari e assistenza durante la negoziazione, tutela della proprietà intellettuale, relazioni esterne e relazioni con altri enti di ricerca, assistenza per la individuazione degli spazi fisici ove poter operare e assistenza organizzativa in generale.

Comportamento delle imprese/organismi di ricerca no profit spin-off del CNIT:

Le imprese/organismi di ricerca no profit che intendono avviare e mantenere il proprio rapporto con il CNIT e beneficiare della qualificazione di "impresa/organismo spin-off del CNIT", sono consapevoli di dover operare con trasparenza e rispettare modelli di comportamento ispirati all'integrità morale.

Gli imprenditori delle imprese spin-off e i responsabili degli organismi di ricerca no profit spin-off del CNIT sono consapevoli che ogni comportamento non eticamente corretto sarebbe causa di danno all'immagine dell'intero CNIT.

La eticità dei comportamenti non è definibile in termini di mera osservanza delle norme di legge. Essa è basata sulla convinta adesione a porsi, nelle diverse situazioni, ai più elevati standard di comportamento.

Le imprese/organismi di ricerca, per mantenere il loro status di spin-off del CNIT, si impegnano a:

- osservare le leggi;
- rispettare i contratti di lavoro;
- adempiere alle indicazioni di comportamento ed agli obblighi in materia di fiscalità;
- comportarsi con correttezza nei confronti dei collaboratori, favorendone la crescita professionale e salvaguardando la sicurezza nel lavoro;
- mantenere un atteggiamento corretto nei confronti dei clienti, fornitori e concorrenti;
- mantenere rapporti ispirati a correttezza e integrità con la Pubblica Amministrazione e con i partiti politici;
- considerare la tutela dell'ambiente e la prevenzione di ogni forma di inquinamento un impegno costante;
- informare tempestivamente la Scuola di ogni situazione suscettibile di modificare il rapporto tra impresa spin-off e Scuola stessa.

Impegno del CNIT:

CNIT si impegna, da parte sua, ad operare a sostegno dello sviluppo delle imprese che avranno lo stato di "impresa/organismo di ricerca spin-off del CNIT", ponendo in essere le azioni e le iniziative in precedenza descritte.

CNIT manterrà nei rapporti con le imprese/organismi spin-off un comportamento leale, trasparente e disponibile, allo scopo di creare le condizioni migliori per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Le imprese/organismi di ricerca spin-off saranno coinvolte in riunioni organizzate da CNIT, per la trattazione e l'approfondimento di argomenti di comune interesse.

Obiettivo di queste riunioni sarà quello di offrire alle imprese aderenti informazioni e occasioni di riflessione sui temi del management, sullo sviluppo economico e sugli strumenti finanziari, sulle analisi delle tendenze del mercato, sull'economia in generale.

Modalità di controllo e organi preposti

CNIT prenderà atto della volontà delle imprese/organismi di ricerca spin-off di attenersi agli obblighi sopra descritti attraverso la sottoscrizione della presente Policy.

Le imprese/organismi di ricerca forniranno ogni anno a CNIT il proprio bilancio certificato secondo le modalità richieste dalla legislazione per il proprio status giuridico.

Le certificazioni dei bilanci da parte dei Sindaci o di altri organismi costituiscono la base fondamentale per la valutazione della condotta gestionale dell'impresa o dell'organismo di ricerca no profit.

L'organo preposto al controllo è il Consiglio di Amministrazione del CNIT.